



**Tribunale Ordinario di Fermo**

Affari Civili Contenziosi

**IL GIUDICE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.05.2023;

LETTI gli atti e i documenti di causa;

DELIBANDO sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

RITENUTO che l'istanza ex art. 649 c.p.c. non può essere intesa né come diretta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dettati dall'art. 642 c.p.c. né come implicante la valutazione della ricorrenza, in negativo, dei presupposti previsti per la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., dovendo l'opponente provare la ricorrenza di "gravi motivi" consistenti in circostanze nuove non prospettate in precedenza e non prese in considerazione dal giudice all'atto della concessione della provvisoria esecutorietà;

RITENUTO, infatti, che l'esclusione del potere di revoca del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione comporti anche l'esclusione del potere di riesame dei presupposti alla base di tale provvedimento, non potendosi in questa sede valutare l'entità e la fondatezza del pericolo rappresentato dalla banca al fine di giustificare la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 642, comma 2, c.p.c. e accolta in sede di emissione del decreto ingiuntivo;

CONSIDERATO, pertanto, che per l'esigenza cautelare sottesa al potere di sospensione della provvisoria esecuzione, deve ritenersi che i "gravi motivi", che, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., condizionano la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione, debbono concernere il pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione, con necessario riferimento quindi, anche e soprattutto, alla probabile fondatezza dell'opposizione;

RILEVATO che il credito indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo deriva da un contratto di finanziamento e da garanzie rilasciate dai fideiussori;

RILEVATO che rispetto ai rapporti sopra richiamati sono state dedotte questioni involgenti la potenziale nullità, anche parziale, delle relative clausole;

CONSIDERATO che la prova dell'esatto ammontare del credito non può prescindere dalla prova della piena efficacia dei contratti sopra citati, allo stato, non del tutto raggiunta;

RITENUTO, pertanto, sussistere i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c., anche tenuto conto che l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta da \_\_\_\_\_, svolta dalla parte opposta, allo stato, non risulta suffragata da idonea prova documentale con riferimento alla data di ricezione della notifica;

CONSIDERATA, infine, l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione e che tale eccezione risulta fondata, sussistendo l'obbligo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, lett. a), d. lgs. n. 28/2010, di attivare il suddetto procedimento successivamente alla pronuncia sull'istanza di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione;

#### **P.Q.M.**

- accoglie l'istanza di sospensione avanzata da parte opponente;
- assegna alla parte opposta il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento per il deposito della domanda di mediazione presso l'organismo competente, rinviando la causa all'udienza del **05.10.2023**;

visto l'art. 127 comma 3 c.p.c.;

visto l'art. 127 ter c.p.c.;

dispone che l'udienza fissata sia sostituita dal deposito di note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, dirette a rappresentare le proprie istanze e conclusioni da depositare nel **termine perentorio delle ore 08.30** del medesimo giorno di udienza, riservando all'esito ogni provvedimento;

avverte che il mancato deposito delle note stesse entro il predetto termine perentorio comporterà le conseguenze di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c.;

invita le parti alla leale collaborazione e, quindi, a depositare le note entro **cinque giorni prima** della scadenza del termine perentorio.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo telematico, dell'annotazione "trattazione scritta"

Fermo, 15/05/2023

**IL GIUDICE**

*(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)*